

COMUNE DI BOVINO

Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza nel 2017.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

VISTI:

- il d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. recante *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* in vigore dal giorno 8 maggio 2010 e, in particolare l'art. 70 comma 5 secondo cui *“Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”*;
- l'Intesa sui criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.;
- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;
- la legge Regionale n. 24/2015 *“Codice del Commercio”* e in, particolare, il Titolo IV, Capo I, che disciplina il commercio su aree pubbliche;
- la DGR 10 agosto 2016, n. 1292, Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016 concernente *“Linee applicative dell'Intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche. Presa d'atto”*;

CONSIDERATO che occorre procedere all'indizione del bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi in scadenza del mercato settimanale del sabato e delle fiere cittadine;

VISTE le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali sono stati approvati il Piano comunale per il commercio su aree pubbliche e relativa disciplina;

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore in intestazione n.533/2016 di approvazione del presente bando ed in conformità alla vigente normativa in materia;

RENDE NOTO

è indetta procedura di selezione per l'assegnazione in concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato e nelle fiere cittadine di cui all'elenco allegato *“A”*, che ne indica, per ogni evento, numero identificativo, dimensioni, ubicazione e merceologia. Le planimetrie delle singole manifestazioni vengono allegare sotto la lett. *“B”*

Gli allegati sono scaricabili sul sito del Comune di Bovino all'indirizzo www.comune.bovino.fg.it.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) dalla data di rilascio della stessa e scadrà nell'anno 2029 alla scadenza indicata in ciascuna concessione.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e s.m.i.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui a richiamato art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010 a norma del quale:

1. *Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:*

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora articolo 85 del d.lgs. 159/2011). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 6. L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.".
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

L'interessato dovrà, altresì, dichiarare e dimostrare di essere in regola e/o di non essere moroso con il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e/o tassa sui rifiuti o altri oneri connessi con le concessioni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, pena l'esclusione dallo stesso, salvo quanto di seguito precisato al par. 6.

Per i posteggi riservati ai produttori agricoli l'operatore deve documentare:

- a) Il possesso della qualifica di imprenditore agricolo, come definito dal d.lgs. 18.05.2001 n.228, il titolo di possesso e l'ubicazione del fondo agricolo di produzione;
- b) La individuazione specifica dei prodotti coltivati e oggetto del commercio.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati all'assegnazione dei posteggi dovranno presentare domanda al Comune utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando sotto la lettera "C" e scaricabile dal sito del Comune.

Le domande di partecipazione devono essere prodotte a pena di esclusione:

- a mezzo PEC utilizzando l'indirizzo affarigenerali.bovino@pec.leonet.it

oppure

- tramite il portale telematico del SUAP di Bovino – Identificativo nazionale 2231- accessibile all'indirizzo www.comune.bovino.fg.it.

Le domande dovranno essere firmate digitalmente con certificato in corso di validità alla data di spedizione, dal richiedente o suo delegato, munito di apposita procura (da allegare alla domanda) oppure, in alternativa, spedite firmate e accompagnate dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità - rese in formato digitale non modificabile - PDF. Il riscontro della avvenuta presentazione nei termini avviene tramite la rilevazione della data e ora di invio. L'imposta di bollo può essere assolta secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del DM 10/11/2011, indicando nell'apposito spazio della domanda il codice identificativo del contrassegno telematico marca da bollo utilizzato - che dovrà essere conservato a cura dell'istante così che la stessa marca da bollo risulti annullata e non possa essere riutilizzata - o in altra modalità qualora prevista dalle vigenti disposizioni.

oppure

- in via residuale è consentita la presentazione della domanda, completa di bollo ed allegati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, considerata la eccezionalità del presente procedimento di bando e al fine di evitare il rischio che il portale del SUAP si possa bloccare in presenza di molti utenti contemporanei.

Non è consentita la presentazione a mano. Vale in ogni caso la data di notifica di ricezione pratica o di registrazione al protocollo generale del Comune e non quella di spedizione.

Le istanze dovranno pervenire **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione** del presente bando **sul B.U.R. Puglia**. Qualora il sessantesimo giorno coincida con un giorno festivo la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.

Saranno prese in considerazione solo quelle pervenute entro il termine predetto. Le domande pervenute fuori il suddetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito delle domande, di conseguenza il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga in tempo utile.

E' consentito presentare:

- più domande in bollo per posteggi diversi disponibili ed indicati nel bando, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell'Intesa in Conferenza Unificata del 5.07.2012 e dell'art.29, comma 5, della L.R. 24/2015;
- una stessa domanda per lo stesso posteggio in più fiere.

Nel caso in cui una domanda riguardi più di un posteggio, la domanda verrà considerata valida solo per il primo posteggio indicato.

Il requisito professionale, ai sensi dell'art. 71 del DLgs. n. 59/2010, necessario per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e/o bevande deve essere posseduto, a pena esclusione, già al momento dell'invio della domanda di partecipazione.

Le istanze saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei criteri di cui al successivo par. 5 che comportano la attribuzione del correlato punteggio.

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o equivalente al Registro Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Italiane in caso di richiedente proveniente da paesi membri UE;
- numero identificativo e ubicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce e la manifestazione in cui è inserito;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d. lgs. 59/2010 e s.m.i. In caso di società, associazioni, od organismi collettivi detti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' art. 2, comma 3, del DPR n. 252/1998;
- dichiarazione che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della società cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, art. 67 (antimafia);
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003.

Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa/SCIA/concessione di posteggio in scadenza o utilizzata per il computo delle presenze pregresse;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o come imprenditore agricolo dell'eventuale dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

Alla domanda deve essere allegato:

- copia del documento di identità o copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale di incarico alla sottoscrizione digitale e presentazione telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (nel caso il concorrente si avvalga di tale opzione);
- copia del versamento dei diritti di istruttoria SUAP, il cui pagamento può essere effettuato, specificando nella causale del versamento "Diritti SUAP per partecipazione a bando assegnazione posteggi":
 - sul C/C postale n.14053714 intestato a Comune di Bovino – Servizio Tesoreria;
 - tramite bonifico bancario sul C/C n. 150 intestato a Comune di Bovino- Tesoreria Comunale, IBAN IT36H055847830000000000150 Banca Popolare di Milano- Agenzia di Bovino;
 - ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

Si avverte che nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Si precisa che le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria in caso di pluralità di domande concorrenti relative al medesimo posteggio. Pertanto gli operatori concorrenti sono vivamente invitati ad indicare il posteggio per il quale intendono concorrere.

In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa. A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi. Tale dato verrà desunto dall'informazione storica riportata sulla visura camerale relativa all'impresa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60**.

a2) anzianità acquisita nel posteggio/fiera oggetto della selezione:

- per il mercato settimanale si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda;
- per le fiere ai fini della attribuzione del punteggio pari a **40 punti** si prenderanno come riferimento le assegnazioni di un posteggio in almeno una edizione degli ultimi cinque anni (2012-2016) con riferimento alla singola fiera e non al singolo posteggio, sulla base delle informazioni in possesso dell'Ente e/o attestata dall'operatore.

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

Per il mercato a parità di punteggio la priorità è data al soggetto con la maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche come valore assoluto riferito al solo richiedente; per le fiere a parità di punteggio si prenderà come riferimento l'anzianità storica di partecipazione nella fiera (numero complessivo di presenze nella fiera) da quando è stata istituita.

A ulteriore parità di punteggio in via residuale si procederà a dare priorità al concorrente più giovane.

Si precisa che in caso di subentro per affitto di azienda e simili la domanda può essere presentata sia dal titolare originario sia dall'affittuario, ma i 40 punti relativi all'anzianità acquisita nel posteggio/fiera oggetto di selezione vanno assegnati esclusivamente al soggetto titolare del posteggio nel mercato al momento della presentazione della domanda o al soggetto che presenta la domanda di partecipazione alla selezione per le fiere.

Le presenze maturate che permettono di ottenere il nuovo titolo abilitativo sul posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della concessione.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione e di rigetto della domanda:

- la spedizione della domanda fuori termine o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (pec o portale SUAP o racc. A/R);
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
- l'omissione e/o l'illeggibilità di uno degli elementi identificativi del richiedente comportanti la non identificabilità della provenienza della domanda;
- la sussistenza di pendenze debitorie con il Comune di Bovino in materia di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e/o tassa sui rifiuti o altri oneri connessi con le concessioni al momento della presentazione della domanda, salvo che, prima della presentazione della domanda, venga concordato con il Comune un piano di pagamento di quanto dovuto da effettuarsi entro il momento di rilascio dei titoli abilitativi.

Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni, secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti, nei casi elencati di seguito in via esemplificativa:

- mancanza della dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti.

7. GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI

Il Comune esamina le domande valide pervenute e formula la graduatoria provvisoria con riferimento al singolo posteggio di cui al presente bando che sarà pubblicata presso l'albo pretorio del Comune.

Verrà formata una singola graduatoria per ciascuna delle tre fiere cittadine sopra descritte. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune che si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro le scadenze del 2017.

Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell'Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dell'art.29, comma 5, della L.R. 24/2015, dovrà rinunciare, comunicando al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnabili. In mancanza di tale comunicazione il Comune procederà d'ufficio a revocare la assegnazione del numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnando i posteggi al soggetto che segue nella graduatoria dei posteggi stessi.

Qualora non vi siano domande per uno o più posteggi, il Comune procederà in seguito a nuova selezione come posteggi liberi secondo la procedura ordinaria.

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste, l'operatore può svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
- b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della l. 241/90.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della istanza.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché alla disciplina comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all'Albo Pretorio del Comune e inviato alle associazioni di categoria.

Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Antonietta De Carlo –
tel. 0881966701- e-mail: a.decarlo@comune.bovino.fg.it
pec: affarigenerali.bovino@pec.leonet.it

Il Responsabile SUAP
f.to dott.ssa A. DE CARLO
ALLEGATI
A - ELENCO POSTEGGI
B - PLANIMETRIE
C - MODELLO DI DOMANDA